



Criteri di deroga al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico, validi sia per i corsi di primo livello (primo e secondo periodo didattico), sia per i corsi di Alfabetizzazione.

*Approvati dal collegio dei docenti del 13.05.2026 con delibera n. 31 e
dal Commissario straordinario nella riunione del 15.05.2026 con delibera n. 44.*

1. Gravi motivi di salute di natura fisica o psicologica certificati;
2. Prolungate e/o reiterate terapie presso centri specialistici;
3. Prolungati ricoveri ospedalieri;
4. Per gli alunni diversamente abili o comunque portatori di disagi (BES), mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani personalizzati;
5. Gravi motivi personali o di famiglia (es.: provvedimenti dell'autorità giudiziaria; separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel o dal paese d'origine per motivi legali; trasferimento della famiglia o altre motivazioni debitamente e preventivamente dichiarate);
6. Motivi di lavoro, purché certificati o almeno preventivamente dichiarati;
7. Situazioni di grave disagio socio-economico, anche in assenza di una specifica certificazione;
8. Comprovate difficoltà a raggiungere la sede di svolgimento dei corsi (es: alloggio in località distanti dalla sede dei corsi, in zone di montagna o isolate, scarsamente servite dai mezzi pubblici);
9. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
10. Adesione a confessioni religiose (anche in mancanza di specifiche intese con lo stato italiano) che considerino come riposo settimanale un giorno diverso dalla domenica.

Tali deroghe vengono applicate:

- in casi eccezionali e quanto si verifichino per assenze documentate e continuative;
- a insindacabile giudizio del Consiglio di Classe;
- a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere a una valutazione degli apprendimenti dei corsisti;
- a condizione che dalla valutazione effettuata si evinca il raggiungimento delle competenze attese alla conclusione del livello o corso frequentato.

Per i soli corsi di Alfabetizzazione, in considerazione della loro particolare natura, tali deroghe non possano in nessun caso consentire una frequenza inferiore al 50% del monte orario previsto.